



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CHIAVARI

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

- Dott. Mauro AMISANO Presidente
- Dott. Andrea DEL NEVO Giudice
- Dott. Pasquale GRASSO Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.4 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007 e vertente tra

e

con il proc. dom. avv. Luigi Vanti e l'avv. Francesca Moriero

- attori -

e

Banca

con il proc. dom. avv.

e l'avv.

- convenuta -

CONCLUSIONI

Per gli attori

*cf 139/08  
sentenza  
del 11/3/08  
CP 4/07C  
CP 434 CC  
CP 307 rep*

*Oggetto:  
DIRITTO  
SOCIETARIO*

*fu  
deposito  
19/2/08*

*“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, accertata la violazione da parte della Banca convenuta, nella formazione e conclusione degli ordini e dei contratti di acquisto titoli per cui è causa, delle norme imperative di cui al TUF\_Reg. CONSOB e codice civile richiamate in atto di citazione, e dichiarata quindi la responsabilità contrattuale della Banca convenuta in ordine all'evento di danno (mancato rimborso dei titoli; mancata corresponsione delle cedole) conseguito agli attori; previo ogni ulteriore accertamento, pronuncia e declaratoria del caso; in via principale, dichiarare la nullità per violazione di norme imperative dell'ordine (mancante) e del contratto relativo all'acquisto titoli concluso dagli attori con la Banca \_\_\_\_\_, aventi ad oggetto le obbligazioni della Repubblica Argentina per cui è causa ... [omissis] ...; in via subordinata, pronunciare sentenza di annullamento dell'ordine e del contratto medesimo per errore/reticenza/dolo/malafede contrattuale essendo l'acquisto viziato da errore essenziale e riconoscibile dall'Istituto, avendo l'Istituto operato in conflitto di interessi con il Cliente, e per quant'altro meglio visto; in via ulteriormente subordinata, ove ritenuti ordine e contratto non nulli e non annullabili, dichiarare comunque, ex art.1218/1453c.c. con riferimento agli artt.21-23 TUF e 26-27-28-29 Reg. Consob, risolto per grave inadempimento della convenuta gli ordini e i contratti di acquisto titoli di cui sopra, in conseguenza della violazione, per responsabilità fatto e colpa della società convenuta; degli obblighi scaturenti dagli accordi contrattuali conclusi dalle parti nonché degli obblighi comportamentali (mancanza di idoneo contratto quadro conforme alle vigenti normative; dovere di acquisizione del profilo di rischio; conflitto di interessi;*

dovere di corretta e specifica informazione sul rischio e sull'adeguatezza dell'operazione; mancanza di doppia firma di espresso consenso all'esecuzione di operazione inadeguata e in conflitto di interessi; tutela del cliente e principio dell'affidamento nella prestazione di servizi di investimento; salvaguardia dei diritti del consumatore) previsti dalle normative TUF-CONSOB e codicistica, nonché dall'art.47Cost., come specificate nella narrativa di citazione. Per l'effetto di tutto quanto sopra e in ogni caso: a) dichiarare tenuta e condannare la banca convenuta al rimborso in favore degli attori - in via restitutoria e occorrendo anche in via risarcitoria - degli importi ricevuti per le causali sopra esposte (acquisto titoli), pari alla somma di € 20.000,00 o a quella meglio vista, oltre interessi legali; b) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori, ad ulteriore titolo di risarcimento danni per perdita di chance conseguita alla mancata corresponsione delle cedole maturate, della somma di € 3.000,00 (come quantificata al punto 4b dell'atto introduttivo del giudizio) o di quella meglio vista, anche maggiore, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa. Precisate come sopra le conclusioni si osserva che, naturalmente, all'accoglimento delle domande e alla conseguente rifusione da parte della banca delle somme sborsate per l'acquisto dei titoli, seguirà la restituzione dei medesimi, alla quale gli attori dichiarano fin da ora la loro piena disponibilità".

Per Banca

"Piacca al Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, dato atto che la concludente si oppone a qualsivoglia modifica del thema decidendum

e all'introduzione di questioni nuove rispetto a quelle formulate in atto di citazione, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio nonchè per testi sulle circostanze di cui in appresso: dichiarare improponibili e comunque respingere le istanze istruttorie e le domande attrici, con completa assolutoria della Banca in via ulteriormente subordinata – e nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori – condannare questi ultimi alla restituzione dei titoli argentini di cui trattasi, nonchè alla restituzione degli interessi percepiti sui titoli stessi; sempre in subordine, statuire quanto meno il concorso di colpa degli attori, ex art.1227c.c. e, conseguentemente, addossare agli stessi la responsabilità per il suddetto concorso di colpa; in ogni caso, tener conto che il valore attuale dei titoli argentini per cui è causa è ancora pari al 30%. Vinte le spese e gli onorari di causa”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4.1.2007 :

convenivano in giudizio Banca esponendo:

- di avere per lungo tempo investito i propri risparmi in titoli di stato italiani;
- di aver acquistato in data 26.11.1999, su suggerimento e indicazione del personale dell'Ufficio Titoli dell'agenzia di Rapallo della banca convenuta, titoli denominati "Argentina 9,75%", con scadenza al 26.11.2003, per un valore nominale di € 20.000,00;
- di non essere stati avvertiti dell'elevato rischio che caratterizzava detto investimento;

- che la banca convenuta aveva commesso molteplici violazioni della normativa di legge e regolamentare relativa alla conclusione del predetto genere di contratti;
- che tali violazioni determinavano la sussistenza di profili di nullità, annullabilità, risolubilità del contratto di acquisto relativo a detti titoli.

Su detti presupposti gli attori concludevano domandando dichiararsi la nullità, e in via subordinata l'annullamento o la risoluzione, del contratto di acquisto impugnato.

Si costituiva in giudizio Banca \_\_\_\_\_ con comparsa di risposta notificata il 3.4.2007 contestando in fatto ed in diritto le domande attoree e chiedendo il rigetto delle stesse; in particolare:

- rilevava che, all'atto della sottoscrizione del contratto quadro di negoziazione, in data 30.7.1999, gli attori avevano ricevuto in consegna il "*documento sui rischi generali degli investimenti*", al tempo stesso rifiutando di fornire informazioni circa i propri obiettivi di investimento, propensione al rischio, esperienza in strumenti finanziari;
- allegava di aver avvertito gli attori circa l'elevato rischio dell'operazione di acquisto speculativi similari (titoli brasiliani), così che l'acquisto in questione era del tutto adeguato alla propensione al rischio degli stessi;
- evidenziava che gli attori avevano comunque percepito, dai titoli oggetto di causa, interessi per circa 3.400,00 euro;

- contestava tutti i profili di invalidità dell'acquisto sostenuti dagli attori.

Alla predetta comparsa gli attori replicavano con memoria notificata il 24.9.2007; la convenuta notificava a sua volta una seconda memoria difensiva alla quale gli attori non replicavano.

In data 9.11.2007 gli attori notificavano istanza di fissazione udienza (depositata in cancelleria il 16.11.2007) e il giudice relatore, con decreto datato 11.12.2007, fissava per la discussione avanti al collegio l'udienza del 19.2.2008, all'esito della quale la causa, istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.

\* \* \* \* \*

Quanto alla dedotta nullità del negozio per cui è causa, fondata in tesi di parte attrice sull'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla normativa bancaria (in particolare: d.l. n.58/98, di seguito TUF; regolamento CONSOB n.11522/98, di seguito Reg.), è sufficiente rilevare (richiamate le ripetute decisioni di questo Tribunale sul punto; v. per tutte la sentenza n.349/07) che la categoria della nullità virtuale, richiamata dalla difesa degli attori in riferimento agli artt.21 TUF e 1418c.c., non è ravvisabile nel caso in esame, non sussistendo discordanza tra il negozio impugnato e lo schema legale ad esso relativo (cfr. in termini Cass. SS.UU. n.26724/07).

Né può dichiararsi la nullità dei contratti di acquisto in questione per inosservanza della forma scritta. Invero tale requisito di forma, effettivamente previsto, come sopra accennato, dall'art. 23 T.U.F. a pena di nullità, va riferito al contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) e non anche ai singoli negozi conclusi nell'ambito o in esecuzione del rapporto che trova la sua fonte nel contratto quadro (vedi in tal senso Trib. Milano 25/7/2005). Ed invero lo stesso art. 30 comma secondo lett. c) Reg. Consob 11522/98 rimette all'autonomia privata, nell'ambito del contratto che ribadisce deve rivestire la forma scritta, le modalità attraverso cui possono essere impartiti ordini ed istruzioni: disposizione che in tanto ha significato in quanto la forma scritta per i singoli negozi non sia prevista dalla legge *ad substantiam* ovvero sia ai fini della validità degli stessi.

\* \* \* \* \*

Circa la problematica dell'annullabilità dell'acquisto per vizio del consenso, sollevata in via di gradato subordine, va considerato che: **IL CASO.it**

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 1428 e 1429 c.c., l'errore è rilevante quando è essenziale, ovvero sia, sotto il profilo oggettivo, quando *"cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso"*;
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *"l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenersi solo ai*

*diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire*" (Cass. 5139/2003);

- l'errore in cui sarebbero incorsi gli attori - alla stregua di quanto prospettato in citazione sulla mancata informazione da parte della banca - non riguarda indubbiamente l'oggetto del contratto né i diritti e gli obblighi che derivano dal regolamento negoziale, bensì la solvibilità del soggetto che ha emesso le obbligazioni, alla quale è correlata la convenienza economica dell'affare;

la circostanza che tale soggetto versasse in una precaria situazione economica non implica il riferimento ad una qualità dell'oggetto del contratto nel senso di cui all'art. 1429 n. 2 c.c.<sup>1</sup>;

le qualità delle obbligazioni che, secondo il comune apprezzamento devono ritenersi determinanti del consenso, debbono pertanto limitarsi a quelle che attengono alla funzione tipica delle stesse, e cioè all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare;

- per quanto concerne il riferimento che l'art. 1429 n. 2 c.c. fa alle circostanze, e cioè alle caratteristiche concrete del contratto, assumono rilievo, ai fini dell'esperibilità dell'azione di annullamento, quei fatti o quei criteri di stima - determinanti il consenso - ai quali le parti abbiano fatto richiamo, così da

<sup>1</sup> Cfr. Cass. n.9067/95, "La norma ha un duplice referente: il comune apprezzamento o il riferimento alle circostanze. Sotto il primo profilo, si ha riguardo alla tipica destinazione economica della cosa, e cioè alla sua destinazione obiettiva a realizzare il tipico scopo del contratto prescelto. Pertanto, deve trattarsi di caratteristiche inerenti alla cosa, che non consentono margini di opinabilità, in quanto non dipendono da una valutazione estimativa e cioè da un criterio di apprezzamento del bene alla stregua della pura e semplice "convenienza" (massimo di utilità raggiungibile) dell'affare, nell'economia di una delle parti". Se quindi si avesse riguardo alle caratteristiche dell'oggetto che - indipendentemente dalla sua destinazione tipica - influiscono sulla convenienza del negozio, "si attribuirebbe una tutela al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e cioè ai motivi che inducono a contrattare, nonché alle personali valutazioni di cui ciascuno deve assumersi il rischio. [...] L'impossibilità di tutelare i meri errori di valutazione [...] dipende dall'intero sistema dell'autonomia contrattuale che - salvo casi specifici, qui non ricorrenti - riserva alla sfera dei motivi individuali ed irrilevanti l'apprezzamento dell'utilità dell'affare".



attrarli nel contenuto del contratto, quando su di essi cada l'errore di valutazione;

poiché incombe a chi promuove azione di annullamento la prova dell'errore, nella fattispecie in esame non è sufficiente che la banca non fornisca la prova di aver adeguatamente informato gli attori dei rischi connessi all'acquisto delle obbligazioni argentine, correlati alla situazione economica dell'emittente; era infatti onere degli attori dimostrare di avere in concreto eseguito l'operazione sotto l'influsso di una falsa rappresentazione della realtà con riferimento a "fatti" o "criteri di stima", influenti sulla valutazione economica dell'affare, assunti quali elementi essenziali del consenso nella particolare contrattazione intervenuta;

gli attori non hanno, invece, neppure proposto istanze istruttorie in proposito; in particolare non hanno provato, come era loro onere, per quanto si è detto, al fine di dimostrare l'asserito vizio del consenso, le informazioni - e il relativo contenuto specifico - che asseriscono aver ricevuto dalla banca tali da fornire una rappresentazione falsata della realtà e sotto il cui influsso asseriscono di aver sottoscritto il contratto in questione.

La domanda di annullamento del contratto per errore deve essere pertanto rigettata. **IL CASO .it**

Con riferimento al dedotto conflitto di interessi, è sufficiente osservare che, anche in caso di mera cessione in contropartita diretta, cioè attingendo a titoli già nella disponibilità della banca, la situazione di cui all'art.1394c.c., in relazione all'art.21 TUF e 27 Reg., si concreta solo nel caso in cui sia provato che

l'intermediario perseguiva scopi ulteriori e diversi rispetto all'interesse del cliente quali, classicamente, l'obiettivo di disfarsi rapidamente di massicce sottoscrizioni precedenti (cfr. in questo senso Trib. Genova 2641/06).

Nel caso in questione parte attrice non ha fornito la prova, come era suo onere, della sussistenza di tale diverso e ulteriore scopo perseguito dalla banca.

In particolare non risulta che la convenuta abbia fatto parte del consorzio di collocamento relativo all'emissione dei titoli in questione e che, quindi, abbia avuto interesse ad un effettivo collocamento di detti titoli nè vi è alcuna prova che la convenuta avesse nel proprio portafoglio una quantità di obbligazioni argentine esuberanti rispetto alle normali necessità di approvvigionamento per far fronte alle aspettative e richieste dei propri clienti.

\* \* \* \* \*

Ritiene il Collegio sussistere le condizioni per una pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto per cui è causa.

Si consideri che:

- l'art.28 Reg. impone all'intermediario di chiedere notizie all'investitore circa la sua situazione finanziaria e la propensione al rischio, valutando poi anche l'adeguatezza o meno dell'operazione;
- anche in difetto di dichiarazioni sul punto da parte dell'investitore, l'intermediario è tenuto a comportarsi conformemente agli obblighi previsti dall'art.21 lett. a) e b) TUF, cioè con correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente ed in modo che questi sia sempre adeguatamente informato;

il successivo art.28 Reg. impone all'intermediario di *"non effettuare operazione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*;

### IL CASO.it

difetta completamente, nel caso in esame, la prova di un qualsiasi comportamento della banca tendente a fornire agli attori le suddette indicazioni<sup>2</sup> (non giova al riguardo obiettare che gli attori avevano preso visione, prima della stipulazione del contratto, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, trattandosi di informativa inidonea, a causa del suo contenuto altamente generico, a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumere consapevolmente i rischi dello specifico investimento<sup>3</sup>);

<sup>2</sup> Occorre a tale riguardo ribadire la non ammissibilità delle prove orali dedotte dalla banca convenuta, per l'incapacità del teste indicato, funzionario della convenuta che aveva, in tesi, condotto l'acquisto con gli attori. L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 cod. proc. civ. si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte. In particolare, è incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (v. Cass. 03/04/1998 n. 3432). La presente fattispecie rientra, pertanto, nella suddetta previsione in quanto ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. il committente è responsabile in solido con il dipendente nei confronti del danneggiato (v. Cass. 11/05/1973 n. 1267) per cui l'investitore avrebbe potuto convenire quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario anche il funzionario della banca che ha curato l'operazione finanziaria. Ne consegue che quest'ultimo è incapace a testimoniare secondo il disposto dell'art. 246 c.p.c.

<sup>3</sup> Peraltro, opinando diversamente, l'art. 28, comma 2, reg. Consob, a norma del quale *"gli intermediari autorizzati non possono effettuare... operazioni... se non dopo aver fornito all'investitore le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*, finirebbe per restare assorbito dal disposto del primo comma, che obbliga l'intermediario a consegnare all'investitore il documento sui rischi generali.

- richiamate le plurime decisioni con le quali questo Tribunale ha svolto accurata disamina sulle caratteristiche di rischio degli investimenti in bond argentina, con riferimento a rendimento, forme di collocamento e cronologia delle classificazioni di rischio delle varie emissioni secondo le più accreditate agenzie di rating internazionali (si veda in particolare la sentenza del 23.1.2007 in causa n.521/06r.g., relatore dott. Davini), ritiene il Collegio che l'acquisto oggetto di causa fosse non adeguato alle specifiche qualità di investitori degli attori, in quanto: 1) dalla documentazione in atti risulta che gli attori, per quanto riguarda i propri investimenti, avevano una minima propensione al rischio, certamente non sufficiente a qualificarli come investitori professionali; 2) alla data dell'acquisto in questione, il rating dei titoli in questione evidenziava non solo il rischio generico che si associa normalmente a quello di tutti gli investimenti azionari, ossia quello di perdita di quotazione del titolo, ma altresì uno specifico rischio di rimborso del capitale già al momento dell'acquisto; 3) antecedentemente all'acquisto in esame era stata emessa la circolare di offerta 4.6.1999, non contestata dalla convenuta in ordine alla sua conoscenza; detta circolare, dopo una analitica e attenta descrizione dei fattori di debolezza strutturale dell'economia argentina, concludeva perentoriamente nel senso che gli operatori bancari dovevano tener presente (e quindi consigliare in tal senso i clienti) che tali titoli " ... sono adatti unicamente a investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali ..."; 4) non ritiene il Collegio che, nella definizione di investitore speculativo che si legge in detta circolare, possano identificarsi

gli attori<sup>4</sup>, soggetti che solo per importi assolutamente modesti avevano precedentemente investito in titoli caratterizzati da rischio assimilabile,

concentrando i propri risparmi, al contrario, in forme di investimento del tutto "tranquille" (Bot e Cct);

- non risulta alcun ordine impartito per iscritto dagli attori di dare corso all'operazione di acquisto;

### IL CASO .it

- ne deriva la violazione del disposto di cui all'art. 29 Regolamento Consob:

invero tale norma impone all'intermediario di astenersi dal compiere operazioni inadeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione nonché di informare l'investitore, che emette disposizioni relative ad operazioni non adeguate, sia dell'inadeguatezza che delle relative ragioni, consentendo, quindi, all'intermediario di dare corso all'operazione solo su ordine impartito per iscritto (o, nel caso di ordine telefonico, su ordine registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente);

- al riguardo, si rileva che detta violazione costituisce inadempimento in quanto

*"nei contratti con prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, di cui agli art. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c. si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità*

<sup>4</sup>Non può certo valere come "esimente" per la Banca la circostanza che gli attori, in quanto operanti già in precedenza nel mercato borsistico attraverso l'acquisizione di titoli, erano consapevoli del rischio che correvano; sul punto occorre rilevare che l'acquisto di pochi titoli obbligazionari, unitamente a quelli dello Stato italiano, non trasforma automaticamente l'investitore in un soggetto esperto in grado di valutare i rischi dell'operazione.

cooperativa e, quindi, nel tenere conto delle controparti all'acquisto. Tali doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento dell'acquisto" (Cass.n.14865/00); in particolare la negoziazione dei prodotti finanziari deve avvenire secondo regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, specificate nel TUF e nel Regolamento attuativo della Consob, regole precise e dettagliate, in quanto i doveri di informazione richiesti agli intermediari si pongono come obbligazioni di carattere primario, il cui adempimento deve essere valutato a stregua dell'art. 1176co.2c.c., nel quale è indicato il criterio di determinazione della specifica diligenza richiesta nell'adempimento da parte di chi svolge attività professionale;

non può dubitarsi della rilevanza dell'inadempimento della banca in relazione all'equilibrio del rapporto negoziale e, quindi, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla convenuta giacchè la gravità di detto inadempimento emerge dallo stesso dettato normativo. Invero, poiché il legislatore, a fronte di un'operazione che risulti inadeguata in relazione ad un determinato investitore, non si limita ad imporre obblighi informativi a carico dell'intermediario, ma prescrive altresì a quest'ultimo di astenersi dal compiere detta operazione (in assenza del consenso scritto dell'investitore stesso manifestato, come si è detto, dopo aver ricevuto esauriente informazione), è indubbio che la violazione di detto divieto costituisce grave inadempimento. Del resto, a fronte di un'operazione di cui risulti

l'inadeguatezza alle caratteristiche e al profilo di parte attrice, ben può presumersi che quest'ultima, trattandosi di operazione ad essa inadeguata, in presenza di un'informazione corretta ed esaustiva in proposito, non avrebbe disposto l'acquisto in questione.

### IL CASO .it

Sussiste dunque una violazione dell'obbligo di correttezza e di informazione sufficientemente grave da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca agli obblighi istituzionalmente assunti.

Da tale risoluzione consegue l'obbligo di parte convenuta di restituire, ai sensi della prima parte del primo comma dell'art.1458 c.c., l'importo ricevuto quale corrispettivo della vendita dei titoli ovvero sia l'importo di € 20.000,00.

Stante la natura di debito di valuta, l'importo in questione non è soggetto a rivalutazione e su di esso decorrono gli interessi legali dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) al saldo (vedi sulla natura di debito di valuta Cass. 7066/2004 secondo cui *"l'obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto configura un debito di valuta, sia quando grava sulla parte incolpevole, sia allorché obbligata alla restituzione è la parte che, con la propria inadempienza, ha causato la risoluzione del contratto, attesa la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente"*). Alla base, infatti, dell'obbligo di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto non vi è una sorta di obbligazione risarcitoria, ma il semplice venir meno della causa giustificativa

1458 cc.

Restituire

delle attribuzioni patrimoniali e, quindi, - come nei casi di nullità, annullamento, rescissione del contratto ed, in genere, in tutti i casi in cui venga meno il vincolo originariamente esistente - la disciplina applicabile è quella propria dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c. (vedi in tal senso Cass. 10373/2002). Poiché la buona fede si presume e poiché, in particolare, la violazione, anche solo per colpa, degli obblighi posti a carico dell'intermediario, se giustifica la risoluzione dei contratti in questione, non comporta necessariamente la malafede rilevante ex art. 2033 c.c. nel soggetto inadempiente (nella fattispecie la violazione dell'obbligo di informare, in modo specifico ed esauriente, sulle ragioni dell'inadeguatezza degli investimenti effettuati dagli attori a novembre 1999 non consente di ritenere provata la malafede della convenuta rilevante ex art. 2033 c.c.) gli interessi sulla somma da restituire si pongono a carico della convenuta solo con decorrenza dalla domanda attorea.

Non si riconoscono a parte attrice danni ulteriori in quanto non può ritenersi con certezza che l'attrice, ove la controparte avesse adempiuto agli obblighi informativi su di essa gravanti, avrebbe effettuato un investimento che garantisse con sicurezza, oltre alla conservazione del capitale investito, un rendimento superiore al tasso degli interessi legali.

Stanti gli effetti restitutori della risoluzione di cui si è detto, si accoglie la domanda subordinata della convenuta diretta alla condanna degli attori alla restituzione dei titoli acquistati (restituzione peraltro alla quale non si è opposta parte attrice).



Non si accoglie, invece, la domanda riconvenzionale della convenuta diretta alla condanna <sup>degli attori</sup> nell'attrice <sup>(Cadele)</sup> anche alla restituzione degli interessi ricavati dai titoli in questione. Invero, considerato il disposto di cui all'art.2033c.c. e poiché, come già evidenziato, la buona fede si presume, gli attori non possono essere condannati alla restituzione degli interessi percepiti prima della domanda della convenuta. Né risulta che gli attori abbiano percepito interessi sui predetti titoli successivamente alla domanda in questione.

IL CASO.it

\*\*\*\*\*

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.079,94 (di cui € 199,94 per anticipazioni, € 1.880,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e con le modalità di legge.

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede :

- dichiara risolto per grave inadempimento di Banca \_\_\_\_\_ il contratto concluso in data 26.11.1999 tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ da un lato, e Banca \_\_\_\_\_, dall'altro, relativo all'acquisto di titoli denominati "Argentina 9,75%" con scadenza al 26.11.2003 per un controvalore di € 20.000,00;
- condanna Banca \_\_\_\_\_ a pagare a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ la somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna ..... a restituire a Banca


..... i titoli oggetto del predetto contratto di acquisto;

condanna Banca ..... a rifondere in favore di

..... le spese di lite, pari a complessivi € 4.079,94, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e con le modalità di legge.


Chiavari, 10/3/2008

Il giudice estensore  
dott. Pasquale Grasso



Il Presidente  
dott. Mauro Amisano

MIN. 11/03/08



IL CANCELLIERE  
(Dott. .... CARUGO)

Depositato in Cancelleria

il ..... 11/03/08

IL CANCELLIERE  
(Dott. .... CARUGO)